
Prot. N. 551

BANDO DI GARA

Oggetto: Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo avente ad oggetto il servizio progettazione dell'immagine coordinata di Lucca Crea e delle manifestazioni che organizza, per l'annualità 2019 (con possibile rinnovo anche per le annualità 2020 e 2021 ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 smi).

BANDO

Il presente bando è relativo all'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dell'attività di oggetto per l'annualità 2019 con possibilità di proroga anche per le annualità 2020 e 2021 (artt. 58 e 60, D.Lgs. n. 50/2016) (determinazione a contrattare n.104 del 11/07/2019).

Ente appaltante: Lucca Crea Srl, Corso Garibaldi 55100 Lucca, P.IVA:01966320465

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Valentina maggi

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto:

- Impaginazione esecutiva dell'immagine coordinata di LC&G secondo le direttive dell'art direction di Lucca Crea;
- Realizzazione logo della manifestazione annuale e adattamento ai vari formati stampa, digital e video;
- Adattamento immagine a formati digitali (sito web, app) strumenti social, formati adv stampa grandi dimensioni e editoriale (15-30 formati);
- Applicazioni di titolazione per formati video in motion e still graphic (5-10 formati);
- Applicazione ad oggetti 3d, vestiario stampato e gadget (10-20 formati);
- Acquisizione licenza di caratteri originali, modifica a tipografia esistente o creazione di tipografia custom, cessione dei diritti della stessa in licenza allo staff interno della manifestazione e a tutti i collaboratori terze parti;
- Realizzazione di manuale di stile ad uso interno ed esterno con descrizione di tutti gli adattamenti dell'immagine;
- Realizzazione di minisito per archivio e gestione dei materiali prodotti;
- Supporto alla formazione per lo sviluppo di brand e loghi legati a LC&G e adattamento dell'immagine al sito web (3-5 marchi per edizione);
- Manutenzione immagine istituzionale Lucca Crea e adattamento a formati digital (presentazioni);
- Progettazione non esecutiva degli stand di Lucca Crea per Salone del Libro di Torino (o altro evento);
- N° 3 giornate di formazione al team grafico di Lucca Crea.

Luogo di esecuzione: possono essere eseguiti in qualunque luogo, fatta salva la periodica necessità di incontri presso la sede di Lucca Crea Srl.

CIG: 7975822088

N. Gara: 7489169

Lotto: unico.

Documenti facenti parte della presente procedura di gara:

Bando di gara

Modelli autocertificazione (Allegato 1: DGUE ed allegati 2, 3, 4 e 5)

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 smi. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs n. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, determinata sulla base dei seguenti macro criteri, cui si assegneranno i punteggi rispettivamente sotto indicati:

- 1) **offerta economica** sino ad un massimo di punti 20;
- 2) **offerta tecnica** sino ad un massimo di punti 80;

Luogo di esecuzione: Città di Lucca

Durata dell'appalto: L'appalto avrà la durata sin al 31.12.2019 salvo rinnovi come di seguito indicato.

Alla scadenza naturale dell'appalto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, il servizio per ulteriori due anni ovvero per le annualità 2020 e 2021 (art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

L'aggiudicatario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna, in ogni caso, ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 20/2016).

Importo presunto del servizio a base di gara:

L'importo stimato del contratto per lo svolgimento del servizio annuale è pari ad Euro 15.000,00 oltre IVA ed oneri fiscali

Ai soli fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivo presunto per lo svolgimento del servizio, tenuto conto dell'eventuale rinnovo, dell'opzione di cui all'art. art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro **45.000,00 oltre IVA**

La base d'asta, su cui formulare il ribasso, è costituita dall'importo relativo all'annualità 2019 pari ad € 15.000,00 oltre IVA ed oneri fiscali

Pertanto i concorrenti dovranno presentare, quale offerta economica, una percentuale di ribasso da applicarsi sull'importo riferito all'annualità 2019 di Euro 15.000,00 (il ribasso formulato verrà automaticamente applicato anche alle annualità 2020 e 2021 in caso di rinnovo della prestazione)

Non sono ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio

PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DELLE ATTIVITA'.

Il sopralluogo sulle aree oggetto di manifestazione fieristica è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a

seguito di una visita delle attività da espletare. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento al n. 0583.401711

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a "info@pec.luccacrea.it" e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 7 Agosto 2019

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, D, II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Documenti facenti parte della presente procedura di gara:

Bando di gara

Modelli autocertificazione (Allegato 1: DGUE ed allegati 2, 3, 4 e 5)

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E AVVALIMENTO

Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), e all'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:

- *gli imprenditori individuali*, anche artigiani o liberi professionisti, e le società, anche cooperative;
- *i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e successive modificazioni, e *i consorzi tra imprese artigiane* di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- *i consorzi stabili*, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro¹.

- *i raggruppamenti temporanei di concorrenti*, costituiti dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- *i consorzi ordinari di concorrenti* di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- *le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- *i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240*;

Sono comunque ammessi tutti gli "operatori economici"², in possesso dei necessari requisiti, individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale.

Concorrenti con sede in altri Stati: gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici che figura nell'allegato 4 dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o in Paesi che, per altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare (ex art. 47, D.Lgs. n. 163/2006). Tuttavia gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. *black list*, di cui al D.M. Finanze 4 maggio 1999, e al D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle gare solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite da tale Dicastero. Tali disposizioni si applicano anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia che consentano di partecipare a gare pubbliche a condizioni di reciprocità.

Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

¹ I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

² Art. 3, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 50/2016

[...] «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

AI SENSI DELL'ART. 186-BIS, COMMA 6 DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, L'IMPRESA IN

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE PUÒ CONCORRERE ANCHE RIUNITA IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PURCHÉ NON RIVESTA LA QUALITÀ DI MANDATARIA E SEMPRE CHE LE ALTRE IMPRESE ADERENTI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON SIANO ASSOGGETTATE AD UNA PROCEDURA CONCORSALE.

Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:

- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

NB: In merito all'avvalimento si precisa il dato testuale dell'art. 89, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016 ove l'istituto dell'avvalimento è costruito sull'esigenza dell'operatore economico di "soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara".

NB: L'avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626), in ragione di tali considerazioni per la valutazione dell'offerta tecnica non si potrà fare ricorso all'Istituto dell'Avvalimento.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Copertura assicurativa contro i rischi professionali

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia semplice, della relativa polizza in corso di validità.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – A PENA DI ESCLUSIONE (Allegato 3)

□ **dichiarazione di aver realizzato, nell'ultimo Triennio (30 Giugno 2016 - 30 Giugno 2019), A PENA DI ESCLUSIONE, servizi analoghi a quello oggetto di selezione per Festival, Fiere, Eventi dal Vivo o Convention con almeno un pubblico (nell'arco di durata complessiva dell'iniziativa) di oltre 50.000 presenze/visitatori, di importo singolo almeno pari ad € 6.000,00**

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario (costituiti o costituendi), nella misura minima del 50% e da una delle/dalle mandanti nella misura di minima del 20% nel caso di imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE;

NB: Per triennio si intende il periodo 30 Giugno 2016 - 30 Giugno 2019

Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007 (Allegato 4): Il concorrente deve possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art.16, L.R. Toscana n 38/2007, e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art.18 D.Lgs. n. 81/2008;
- aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D.Lgs. n. 81/2008;
- aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008.

La Stazione appaltante provvederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, al controllo dell'effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell'art. 16, comma *Ibis*, LR n. 38/2007, alla competente ASL e all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

SUBAPPALTO

Non è ammesso il ricorso al subappalto

Requisiti soggettivi: sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

L'impresa dovrà pertanto autocertificare il possesso di tali requisiti, utilizzando il modello allegato al presente bando: All. 1 DGUE.

La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese anche per i seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara, utilizzando il modello allegato al presente bando: All. 1 DGUE.

- impresa individuale: titolare e direttore tecnico se presente
- società in nome collettivo: soci e direttore tecnico se presente
- società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico se presente
- società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza;

Comunicazioni dell'Amministrazione

Le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10, DPGR 24 dicembre 2009, n. 79/r, indicata dal concorrente nella "Domanda di partecipazione" di cui al successivo punto.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Attenzione

La Società Lucca CREA Srl impiega la casella denominata "info@pec.luccacrea.it" per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente la presenza di comunicazioni.

Attraverso lo stesso indirizzo la Società Lucca CREA Srl provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Pagamenti: per la disciplina dei pagamenti, si rinvia alle disposizioni del capitolato speciale. Prima di effettuare i pagamenti, la Stazione appaltante, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a Euro 10.000,00. In caso affermativo la Stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla L. n.136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.

L'esecutore presenterà fattura trimestrale posticipata pari all'importo derivante dal valore annuale messo a gara meno il ribasso effettuato diviso per quattro con data l'ultimo giorno di ogni trimestre di attività a partire dalla data di avvio lavori. La fattura deve pervenire all'organizzazione entro il quinto giorno lavorativo successivo la data di emissione della fattura.

Nel primo anno di esecuzione dell'accordo, l'impresa aggiudicatrice emetterà la prima fattura il 30 di settembre per un importo pari al periodo di effettiva operatività dal giorno di inizio lavori al 30/9/18 calcolato in giorni (calcolando (importo annuo-meno ribasso)/365*giorni di calendario dall'inizio lavori). L'ultima fattura sarà emessa l'ultimo giorno del mese di conclusione del contratto, con importo pari al residuo da fatturare in base all'importo a gara ridotto del ribasso offerto.

Ogni fattura deve essere accompagnata da una relazione indicante le attività svolte nel trimestre oggetto di fatturazione con l'evidenza della coerenza rispetto a quanto stabilito nel documento di pianificazione annuale e l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività secondo le scadenze attese.

L'organizzazione ha la facoltà di effettuare osservazioni al resoconto e alla fattura trimestrale entro il quindicesimo giorno di calendario successivo la data di emissione della fattura. In caso di osservazioni le parti si riuniscono per valutare la conciliazione delle posizioni; la conciliazione delle posizioni ovvero l'avvio della fase di contestazione deve avvenire entro il trentesimo giorno di calendario successivo la data di emissione della fattura.

In assenza di osservazioni ovvero alla conciliazione delle medesime, l'esecutore ha facoltà di emettere RIBA in relazione ad ogni fattura emessa con scadenza pari a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate all'indirizzo: "info@pec.luccacrea.it"

Attraverso lo stesso indirizzo la Società Lucca CREA Srl provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La **prima sessione di gara** si svolgerà il giorno **22.08.2019, ore 17.00** e seguenti presso la sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, P.IVA 01966320465, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato, in seduta pubblica verifica **le condizioni (requisiti) di partecipazione indicati nella lettera d'invito**, procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti, all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti prodotti ed all'ammissibilità degli stessi.

Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente Bando di gara.

Infine, il Presidente di gara in seduta pubblica procede:

- a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte tecniche;
- b) all'apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e alla sua valutazione;
- c) all'aggiudicazione provvisoria della gara.

NB: La Società procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara solo dopo le operazioni di gara e solo per il soggetto che risultasse aggiudicatario.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità delle offerte che, in base ad

elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). Trova applicazione l'art. 97, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016

1. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire all'Ufficio Segreteria di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, P.IVA 01966320465, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.08.2019 (TERMINE PERENTORIO)**, farà fede il timbro dell'Ufficio Segreteria di Lucca Crea Srl).

Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura e, **A PENA DI ESCLUSIONE**, deve indicare il mittente (e il suo indirizzo) e l'oggetto della gara .

Detto plico deve contenere tre buste distinte, ogni busta dovrà essere idoneamente sigillata ed indicare sull'esterno rispettivamente la dicitura:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta 1);
- DOCUMENTAZIONE TECNICA (Busta 2);
- DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (Busta 3).

Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:

A) (BUSTA 1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3.

B) (BUSTA 2) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B.1 (CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA) e B.2 (DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA).

C) (BUSTA 3) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punto C.1 (OFFERTA ECONOMICA).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1: DGUE), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifiche la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la domanda di partecipazione (DGUE) dovrà essere firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione dovrà

essere sottoscritta sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifiche la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

N.B.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ne possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che:

- ai fini dell'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;

- ai sensi dell'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale

- ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.

La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.

- ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, DM lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. L'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- ai fini dell'art. 80, comma 1 lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Si ricorda che:

- ex art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, DL 306/1992, o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

A.2) AVVALIMENTO (Allegato 2)

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare anche il modello Allegato 2)

Il concorrente dovrà inoltre allegare all'offerta la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, e, pertanto:

- a) Il DGUE predisposto dall'impresa ausiliaria ai sensi della Circolare 18 luglio 2016, n. 3, del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto

le risorse di cui è carente il concorrente;

- d) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9, D.Lgs. N. 50/2016).

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016).

A.3 “SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE EX ART.16, L.R. TOSCANA N 38/2007” (Allegati 3 e 4), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

La “**Scheda di rilevazione dei requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007**”, contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nella presente lettera d'invito, **dovrà essere compilata** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato 4)

Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nella documentazione amministrativa (Busta 1).

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la scheda dovrà essere compilata e firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Nel caso di Consorzio nella “scheda di rilevazione requisiti di idoneità professionale” dovranno essere indicate le imprese consorziate esecutrici che apportano il requisito richiesto.

Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio ed inserita nella documentazione amministrativa.

NB: Nella documentazione amministrativa dovranno INOLTRE essere inseriti A PENA DI ESCLUSIONE:

- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” relative alla dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (Allegati 3 e 4);
- Il certificato di presa visione rilasciato dalla Società Lucca Crea Srl in sede di sopralluogo (La presa visione è obbligatoria, l'assenza della certificazione in sede di gara può essere sanata con il soccorso istruttorio);
- Copia semplice della Polizza Assicurativa a copertura dei rischi professionali in corso di validità (La Polizza in corso di validità è obbligatoria);
- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con

unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria ivi compresa l'indicazione delle percentuali di partecipazione.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA: deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

B.1) CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio relativo al merito tecnico organizzativo e alla qualità del progetto sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla base dei criteri indicati successivamente.

Per l'attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica sarà valutata tenendo conto dei criteri riportati nelle tabelle di cui a seguire.

Per l'attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare un'offerta qualitativa costituita da un curriculum aziendale che metta in evidenza l'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

Descrizione	Punteggio massimo
Precedenti attività di progettazione di immagine di grandi eventi fieristici (oltre 50.000 visitatori).	14
Precedenti attività di gestione asset visivi di comunicazione per grandi eventi (media revenue oltre 500.000 euro).	14
Precedenti attività di progettazione di sistemi integrati di identità e segnaletica per grandi spazi	14
Precedenti attività di progettazione grafica non esecutiva per stand fieristici per grandi eventi fieristici (oltre 50.000 visitatori).	14
Precedenti esperienze di progettazione di adattamenti del marchio in caratteri tipografici digitali	14
Precedenti esperienze di progetti di comunicazione per enti pubblici legati a attività educative o community online (più di 5.000 utenti registrati)	10

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente Bando di gara.

I punteggi verranno assegnati dalla commissione, ove possibile, in base a quanto indicato dalle singole ditte/professionisti nelle proposte di offerta, laddove non siano indicati elementi che consentano alla commissione di effettuare la valutazione verranno assegnati 0 punti alla voce mancante.

Con riferimento alle «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicate al punto A dovrà essere allegato il proprio cv aziendale contenente un elenco preciso e dettagliato delle manifestazioni/eventi con indicazione della Committenza, della prestazione specifica resa, del periodo e del numero di spettatori.

In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti del punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrizzazione. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia di 40 punti.

B.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, di cui al punto B.1 deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nel plico.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

B.3) LA "DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA" (Allegato 5).

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato 5)**, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel plico dell'Offerta Tecnica (Busta 2).

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La base d'asta, su cui formulare il ribasso, è costituita dall'importo relativo all'annualità 2019 pari ad € 15.000,00 oltre IVA ed oneri fiscali. Il ribasso applicato all'annualità 2019 verrà applicato anche alle annualità 2020e 2021 in caso di rinnovo della prestazione.

Pertanto i concorrenti dovranno presentare, quale offerta economica, una percentuale di ribasso da applicarsi sull'importo riferito all'annualità 2019 di Euro 15.000,00.

Pertanto non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritto con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato dall'Amministrazione sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica.

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente a cui verrà assegnato il punteggio complessivo più alto, sulla base dei parametri e con l'utilizzazione delle formule di seguito indicate.

CRITERI	PONDERAZIONE
a) Offerta tecnica	80
b) Offerta economica – Riduzione percentuale sul prezzo a base di gara	20
TOTALE	100

L'assegnazione dei punteggi relativi all'**offerta tecnica** avverrà attraverso l'attribuzione dei punteggi come indicati nella tabella precedente.

Dopo l'attribuzione del punteggio tecnico totale si procederà ad una riparametrizzazione esterna, ovvero verrà attribuito il valore 80/80 all'offerta tecnica migliore e in termini di proporzione lineare verranno riparametrizzate tutte le altre offerte tecniche.

Nell'ipotesi di una sola offerta non si procederà alla riparametrizzazione.

Per semplicità di calcolo il valore dei coefficienti viene così definito:

0 = Nettamente Insufficiente

0,1 = Insufficiente

0,25 = Mediocre

0,4 = Scarso

0,5 = Sufficiente

0,6 = Discreto

0,75 = Buono

0,9 = Molto Buono

1 = Ottimo

La valutazione dell'**offerta economica** sarà effettuata, secondo la seguente formula

$$V_i = (R_i/R_{\max})^a$$

Dove:

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i -esimo;

R_{\max} = Ribasso dell'offerta più conveniente;

a = Coefficiente assunto pari 0,5

Per l'**attribuzione del punteggio finale** complessivo che consenta di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzato il metodo aggregativo compensatore.

A ciascun concorrente il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal presente bando di gara, né offerte parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, o non complete.

NB: SOGLIA DI SBARRAMENTO:

Non verranno ammesse alla seconda fase di valutazione dell'offerta economica le offerte che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 40 punti prima di essere riparametrizzate.

3 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sulla base dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, con le modalità sopra indicate.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

4 - AVVERTENZE

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- E' esclusa la competenza arbitrale.
- In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.
- Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti, con anticipo.
- Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale.
- La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte dell'aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera d'invito, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera d'invito e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
- Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per l'Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
- La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative della lettera d'invito espressamente previste a pena di esclusione.
- La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria, alla segnalazione del fatto all'ANAC, e, dopo la presentazione dell'offerta, anche all'incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.

5 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

- La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell'offerta.
- La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.
- La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.
- Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico dell'appaltatore.
- Ex art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la tipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:
 - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
- L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, qualora ne ricorrano i presupposti, di dar corso all'esecuzione d'urgenza del servizio.

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

6.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati inseriti nella documentazione compilata dal concorrente e richiesta dalla presente lettera d'invito - disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

6.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi

e temporali di volta in volta individuati.

6.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

6.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

6.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Società Lucca CREA Srl.

Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Cristiana Dani.

7. – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs n. 20/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'ing. Valentina Maggi.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 20/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, l'Amministrazione, consentirà l'accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al punto B.2, nonché quando tale dichiarazione manchi.

8. PUBBLICITA': l'esito della gara sarà pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016.

9. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 (*“Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC”*), e ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. n. 104/2010.

Si precisa inoltre che, ex art. 211, D.Lgs. n. 50/2016, l'ANAC *“Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della, parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo”*.

Il RUP
Dott. Ing. Valentina Maggi

